



**COMUNE DI CASATISMA
PROVINCIA DI PAVIA**

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. DEL REGISTRO 23 DATA 30.06.2021	OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2021.
---	---

L'anno **duemilaventuno** addì **trenta** del mese di **giugno** alle ore **21.15** nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **straordinaria** ed in seduta pubblica di **PRIMA** convocazione.

Risultano:

N. ord		Presenti/Assenti
1.	ARPESELLA ALBERTO	Presente
2.	MONTAGNA GIANCARLO	Assente
3.	MAGGI MICHELE	Presente
4.	GATTI ALESSANDRO	Assente
5.	BONAMICO ARIANNA	Presente
6.	SFORZINI GABRIELE	Presente
7.	GALLOTTI BEATRICE	Presente
8.	OLIVIERI LETIZIA	Presente
9.	SCOLE' EMILIANO	Assente
10.	GANDINI GIANCARLO	Assente
11.	MARIANI PIERPAOLO	Assente

TOTALE PRESENTI N. 6

TOTALE ASSENTI N. 5

Partecipa il Segretario Comunale **Sig. BARIANI Roberto**

Il Sig. **ARPESELLA ALBERTO** in qualità di **SINDACO** assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta:

COMUNE DI CASATISMA

PROVINCIA DI PAVIA

Proposta n. 63 del 24.06.2021

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della TARI e in particolare:

- *il comma 652, ai sensi del quale “... “... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651^{II} e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;*
- *il comma 654 ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;*
- *il comma 654-bis ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...”;*
- *il comma 655 ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31*

dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;

- il comma 658 ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

Considerato che l’art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l’elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari;

Considerato che, a seguito della grave emergenza collegata alla diffusione del Coronavirus, il Governo ha emanato il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, avente ad oggetto «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*» (cd. «Decreto Cura - Italia»);

Visto l’art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale “... Limitatamente all’anno 2021, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile ...”;

Evidenziato che con la delibera n. 158 del 7 maggio 2020 ARERA avente ad oggetto: “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19” ha previsto un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell’emergenza;

Visto l’art. 6 del Decreto Legge 73/2021 ad oggetto: “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” il quale riconosce alle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività riduzioni tariffarie relativamente alla TARI;

Considerato che l’entità finanziaria delle assegnazioni destinate a ciascun Comune per le agevolazioni TARI 2021 è di circa € 6.934,00, così come da stima elaborata dall’IFEL sulla base dei criteri indicati dall’articolo 6 del DL "Sostegni bis" (dl 25 maggio 2021, n. 73);

Dato atto che ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.L. 73/2021 “3. *I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell’anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l’ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato e’ quello determinato dal decreto di cui al comma 2.*”;

Vista la nota di chiarimento dell’IFEL del 16/06/2021 “Agevolazioni TARI non domestiche 2021 (ex art. 6 dl 73/2021) e termini per le deliberazioni”, con cui viene fornito un chiarimento in merito

alle riduzione da COVIS-19 applicabili anche alle utenze domestiche e di cui si riporta l'estratto relativo: *"Diversamente dalla quota agevolazioni TARI "massima ammissibile" – che era computata in relazione ad agevolazioni Tari per utenze di ogni tipo colpite dalle conseguenze dell'emergenza epidemiologica, ma di fatto utilizzabile anche per altri scopi connessi all'emergenza (almeno ai fini della rendicontazione 2020) – l'art. 6 del dl 73/2021 eroga ulteriori e distinti fondi con la finalizzazione specifica del finanziamento di agevolazioni a favore delle utenze non domestiche TARI per il 2021.*

Il dispositivo di utilizzo biennale delle risorse e del vincolo complessivo (ai fini della certificazione) dell'impiego della quota agevolazioni Tari del "fondone" 2020, permette comunque di utilizzare eventuali importi non utilizzati della quota agevolazioni Tari 2020 anche per le agevolazioni 2021, oltre i limiti tipologici e quantitativi dell'art. 6 del dl 73, fino a concorrenza (per ciò che riguarda gli importi Tari 2020) dell'agevolazione massima ammissibile determinata per ciascun Comune dal DM Certificazione del 3 novembre 2020. "

Considerato che l'agevolazione massima ammissibile per la TARI 2020 riconosciuta al Comune di Casatiska era di € 11.280,00 e che sono state utilizzate somme pari ad € 3.861,00 per agevolazioni TARI 2020 per le utenze non domestiche, per cui sono nelle disponibilità dell'Ente € 7.419,00 nell'avanzo vincolato da legge per agevolazioni TARI 2021;

Ritenuto opportuno pertanto utilizzare l'importo di € 7.227,36 per agevolazioni TARI 2021 per tutte le utenze domestiche finanziando la suddetta minore entrata con l'avanzo vincolato da legge 2020;

Vista la deliberazione di C.C. n. 9 in data 09/04/2021, con cui è stato approvato il Piano Economico Finanziario-PEF per l'anno 2021 per un importo complessivo di € 130.549,00;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, approvato con Deliberazione di C.C. n. 12 in data 10/07/2015;

Ritenuto di approvare le scadenze per la Tari anno 2021 secondo le seguenti rate:

1^ Rata	31.07.2021
2^ Rata	30.09.2021
3^ Rata	30.11.2021
Versamento in un'unica soluzione	30.09.2021

Preso atto dei pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 sull'ordinamento degli Enti Locali;

D E L I B E R A

- 1) di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare le tariffe della TARI 2021, le quali decorreranno dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, come di seguito riportate:

UTENZE DOMESTICHE

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Tariffa (p.fissa)	Kb	Tariffa (p.variab.) per persona
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,391507	0,60	63,87
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,456759	1,40	74,52
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,503367	1,80	63,87
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,540653	2,20	58,55
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,577939	2,90	61,74
Utenza domestica (6 componenti e	1,30	0,605904	3,40	60,32

UTENZE NON DOMESTICHE

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Tariffa (p.fissa)	Kd	Tariffa (p.variab.)	Tariffa Totale (Q.F.+Q.V.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,42	0,280322	3,40	0,533575	0,813897
102-Campeggi, distributori carburanti	0,74	0,496474	6,03	0,946312	1,442785
103-Stabilimenti balneari	0,51	0,341115	4,16	0,652061	0,993175
104-Esposizioni, autosaloni	0,37	0,246548	3,03	0,474725	0,721273
105-Alberghi con ristorante	1,20	0,810569	9,86	1,547369	2,357938
106-Alberghi senza ristorante	0,86	0,577531	7,02	1,101676	1,679207
107-Case di cura e riposo	0,98	0,658588	8,01	1,256256	1,914844
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	0,719380	8,76	1,373957	2,093337
109-Banche ed istituti di credito	0,57	0,381643	4,64	0,728174	1,109817
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	0,668720	8,12	1,273519	1,942239
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,30	0,874739	10,63	1,667423	2,542163
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,88	0,594418	7,20	1,129924	1,724342
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,04	0,702493	8,52	1,336293	2,038786
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,67	0,452568	5,50	0,863137	1,315705
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82	0,553889	6,71	1,053027	1,606916
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	3,269296	39,67	6,225570	9,494867
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	2,458727	29,82	4,679771	7,138498
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,07	1,398232	16,99	2,666308	4,064540

119-Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08	1,401610	17,00	2,667877	4,069487
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	4,093375	49,72	7,802756	11,896132
121-Discoteche, night club	1,64	1,107778	13,45	2,110762	3,218540
122-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,56	0,374888	4,55	0,714050	1,088938

3) di introdurre per l'annualità di competenza 2021 una riduzione tariffaria ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legge 73/2021 per quelle categorie di utenze non domestiche, regolarmente iscritte in tassa, che a causa dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19 siano state costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subito una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura così articolata:

- riduzione del 45% sulla parte fissa e variabile della tariffa TARI a favore delle attività economiche che come per il 2020 sono state colpite dall'emergenza epidemiologica COVID-19, ai sensi dei DPCM 22/03/2020 e 10/04/2020, i cui codici ATECO sono riportati per esclusione negli allegati 1 e 3 dei DPCM medesimi;
- la riduzione del 12% sulla parte variabile della tariffa TARI per tutte le utenze domestiche;

Le riduzioni di cui sopra trovano automatica applicazione sulla base delle risultanze della banca dati tributaria. Pertanto, ai fini del riconoscimento della riduzione in oggetto, il Comune consulta d'ufficio la banca dati TARI e su tali basi viene quantificata la tassa risultante dovuta per l'annualità 2021;

4) di dare atto altresì che le agevolazioni una tantum di cui al punto precedente ammontano ad € 6.774,91 per le utenze non domestiche e ad € 7.227,36 per le utenze domestiche;

5) di fissare le scadenze per la Tari anno 2021 secondo le seguenti rate:

1^ Rata	31.07.2021
2^ Rata	30.09.2021
3^ Rata	30.11.2021
Versamento in un'unica soluzione	30.09.2021

6) di quantificare in € 116.547,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) comprensiva delle riduzioni COVID-19, dando atto che in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario approvato con deliberazione consiliare n. 9 in data 09/04/2021;

7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

8) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4° D.Lgs. 267/2000.

PARERI

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA : FAVOREVOLE in data 24.06.2021

**Il responsabile del Servizio
F.to BALDI VITTORIA**

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE : FAVOREVOLE in data 24.06.2021

**Il responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Baldi Vittoria**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione 63, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, corredata dai pareri di cui all'art. 49, comma 1 e ex art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi competenti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e il parere di regolarità tecnico-amministrativa ex art. 147 bis del medesimo Decreto Legislativo come modificato;

Visto l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

CONSIGLIERI presenti 6

VOTI favorevoli 6

VOTI contrari 0

CONSIGLIERI astenuti 0

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta succitata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, corredata dai pareri di cui all'art. 49, comma 1 ed ex art.147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

C.C. N. 23 DEL 30.06.2021

Successivamente il Consiglio Comunale con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge dai n° 6 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare la qui presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 comma 4° D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ARPESELLA ALBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sig. BARIANI Roberto

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo pretorio di questo ente in data odierna per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e dell'art. 32 comma 1, Legge 18/06/2009 n° 69.

Lì, **05.07.2021**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sig. BARIANI Roberto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000:

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - art.134, comma 3° del D.Lgs. 267/2000.

È stata dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134 - comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sig. BARIANI Roberto

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì

05.07.2021